



Media e processo penale: riflessioni a margine *

di Cristiana Valentini, Professore Ordinario di Diritto processuale penale - Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'Annunzio"

Il contributo dipana alcuni profili inediti del rapporto tra media e processo penale. Si tratta di un rapporto sempre complesso, denso di profili potenzialmente critici, talvolta foriero di guasti irrimediabili; ma anche, in altre occasioni, latore di un coefficiente di trasparenza capace di assicurare un effettivo controllo sulla gestione del sistema giustizia

Media and criminal trial: reflections on the sidelines

The contribution unravels some unpublished profiles of the relationship between the media and the criminal trial. It is an always complex relationship, full of potentially critical profiles, sometimes a harbinger of irremediable failures; but also, on other occasions, the bearer of a transparency coefficient capable of ensuring effective control over the management of the justice system.

SOMMARIO:

1. Un privilegio raro - 2. Dati empirici e spesso inediti - 3. Linee del discorso - 4. Comunicazione - 5. Informazione - NOTE

1. Un privilegio raro

Talvolta allo studioso si offrono occasioni insolite, come quella di spogliarsi di un *habitus* asettico, per collocarsi dinanzi allo schermo del *computer* al fine di proporre un pensiero che lasci occasionalmente affiorare senza schermi le vesti di avvocato difensore, secondo modalità d'approfondimento basate sul dato empirico, ben note oltreoceano [1].

In effetti, l'opera dell'autentico avvocato penalista nel processo è «sempre legata sentimentalmente al tema trattato» [2], così che liberarsi da quel sentimento, per assumere la veste dovutamente asettica dello studioso, può essere un lavoro arduo, capace di entrare persino in urto con le esigenti convinzioni di chi ha vissuto la tale evenienza processuale, portandone addosso, magari, il peso della sconfitta.

Qui si cercherà di comporre le due facce della stessa esperienza umana, verificando gli esiti che ne derivano sul peculiare tema del rapporto tra *media* e processo penale.

2. Dati empirici e spesso inediti

Prendiamo l'abbrivio da un caso ormai semi-sepolto nella memoria collettiva, ovvero il processo contro l'ex Ministro Ottaviano Del Turco ed altri, venuto mediaticamente alla ribalta del Paese nell'anno 2008, con il termine poco originale di "Sanitopoli" [3].

In quell'anno, all'indomani dei clamorosi arresti, vari *media* locali riportavano la notizia secondo cui uno degli indagati sarebbe stato «*bloccato dai finanziari su una Porsche Cayenne, con 113 mila euro ancora nascosti in una ventiquattrore*» [4].

In verità, come risulta dal verbale di esecuzione della misura cautelare, l'uomo era stato trovato dagli operanti in casa propria, alle prime ore del mattino, dove da poco si era svegliato assieme alla moglie, tanto che entrambi risultavano in «*abiti succinti*», epperò - potenza dell'informazione mediatica [5]- la *fake* diventava presto un dato con cui fare i conti, tanto che, ancora anni dopo, si legge in una ricostruzione postuma: «*sarà la Procura di Pescara a fermare la corsa del colonnello, arrestato il fatidico 14 luglio 2008 a bordo della sua Porsche Cayenne con una valigetta imbottita di 113 mila euro*» [6].

Ma si venga al punto, tornando a quei primi momenti processuali, con una misura custodiale in corso di esecuzione; nel provvedimento di rigetto del Tribunale del Riesame, adito dall'indagato, si legge che le esigenze cautelari sarebbero state radicate non solo sulle gravi condotte ipotizzate dall'accusa, ma anche su di una «*elevatissima pericolosità sociale*», asseritamente dimostrata dalle «*circostanze del suo arresto, avvenuto mentre era alla guida di una lussuosa auto con una valigetta contenente ... una somma considerevole di denaro*» [2].

E così, la *fake* diventava una (pseudo)prova, entrata nel processo attraverso la testa del giudice mediaticamente informato e mutata in verità processuale dalla mancata consultazione del *mare magnum* degli atti allegati al Tribunale dalla Procura della Repubblica.

L'episodio è assolutamente icastico, valendo a rappresentare in termini che diremmo brutali, la profonda verità dell'assunto per cui «il rischio di un'influenza dei *media* sulla decisione non si può *a priori* escludere per i giudici professionali. Con onestà intellettuale, occorre, al contrario riconoscere che sussiste la possibilità di condizionamento psicologico» derivante dalle conoscenze mediaticamente trasmesse [8].

Sotto questo aspetto, neppure la Corte europea coglie nel segno, nell'occasione in cui - a fronte di una censura secondo la quale il processo si sarebbe svolto in un clima di ostilità provocato da una martellante campagna stampa capace d'influenzare sia l'opinione pubblica, sia i giudici - rilevava come gli organi giudiziari che avevano trattato la causa fossero composti da giudici professionali e che, a differenza dei membri di un giurì, i giudici professionali godrebbero «di un'esperienza e di una formazione che permette loro di fuggare qualsiasi suggestione esterna al processo» [9].

Anche i giudici professionali, però - è alquanto evidente a chi osservi il fenomeno senza misticismo [10] - «sono pur sempre esseri umani, influenzati dalla percezione del pubblico» [11], influenzabili, anzi, al punto tale da scambiare una notizia giornalistica con un dato probatorio, come il caso appena citato dimostra *per tabulas*.

Ma, proseguendo con le memorie, vale la pena di scartare in direzione opposta, verso un caso recentissimo e un processo ancora in corso: il 18 gennaio 2017, verso le ore 5 del pomeriggio, un'enorme valanga abbatteva l'Hotel Rigopiano, nell'omonima contrada abruzzese, provocando la morte di 29 persone ivi alloggiate. Sin dalle prime battute dell'indagine aperta sulle cause del disastro, un agente di PG operante sul luogo rintracciava e fotocopiava un brogliaccio di chiamate d'aiuto, giunte il mattino della sciagura presso la locale Croce Rossa e da questa indirizzate alla Prefettura: tra esse, spiccava la richiesta di evacuazione dell'Hotel Rigopiano, fatta da un giovane poi deceduto sotto la valanga.

Benché regolarmente inviata agli inquirenti, la copia del brogliaccio, contenente questo fondamentale elemento di prova, non approdava mai in Procura, nel fascicolo delle indagini, e la sua esistenza diventava nota, quasi due anni dopo, solo grazie all'inchiesta di un giornalista del Tg3 regionale, andata in onda il 6 novembre 2018 [12].

L'importanza della scoperta era tale da costringere la Procura ad aprire un ulteriore capitolo dell'indagine, per depistaggio, a carico del Prefetto e di altri dipendenti della Prefettura, accusati di aver nascosto agli inquirenti l'esistenza di (non una, ma) molteplici chiamate d'aiuto inutilmente indirizzate alla Prefettura di Pescara dal giovane poi deceduto.

Ancora con riferimento allo stesso procedimento penale, il 12 dicembre 2017 un articolo del *blog* tenuto da una nota giornalista [13], rivelava che, alle ore 15 sempre del giorno 18 gennaio 2017, si era tenuta una riunione di vertice della Protezione civile regionale, con lo stesso Presidente della Regione, riunione in cui si era discusso di emergenza e di distribuzione di mezzi sgombraneve; riunione di cui - notava la giornalista - «non esiste agli atti un verbale completo e ufficiale» e sulla quale «chissà perché non viene disposto alcun approfondimento». Come si scoprirà successivamente - a seguito di indagini difensive che provocheranno l'acquisizione di questo verbale agli atti dell'inchiesta - l'intera riunione era proseguita e cessata senza che venisse mai segnalato alcunché sugli allarmi provenienti da Rigopiano e senza che venisse mai discussa l'effettiva situazione di una zona dell'Abruzzo completamente abbandonata a se stessa, con innumerevoli contrade e interi paesi isolati da montagne di neve.

Infine, il giorno 17 gennaio 2019, il giornale "il Fatto Quotidiano" [14] rivelava che un'informativa dei carabinieri del N.o.e., composta di 34 pagine e 30 allegati, era finita «relegata al cosiddetto modello 45, ovvero un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato». In quell'atto - scrive il

giornalista - i Carabinieri (che avevano in corso intercettazioni su alcuni dirigenti e politici per altro procedimento) segnalavano che il giorno della tragedia vi era stata «una "sequenza di contatti" di "particolare interesse investigativo"», e per conseguenza «denunciavano la "sottovalutazione dell'emergenza", il "mancato coordinamento delle operazioni di soccorso alla popolazione" e, soprattutto, i "criteri utilizzati per la distribuzione di mezzi idonei per liberare la strada dalla neve"», criteri non certo tecnici, ma politici.

Insomma, grazie al giornalista diveniva noto al pubblico che le intercettazioni e l'informativa del NOE, ma anche una ulteriore informativa della Questura di analogo tenore -entrambe con la chiara denuncia di fattispecie di reato ben delineate a carico di persone compiutamente identificate- erano finite in un fascicolo rubricato come "atti non costituenti notizia di reato".

Come nel caso più vecchio, tratto dal procedimento penale c.d. "Sanitopoli", ma in senso esattamente inverso, il caso più recente, sui fatti di Rigopiano, implica potenti significati sul ruolo non solo sociologicamente, ma giuridicamente rilevante, dei *media*, caratterizzati qui, per un verso, da una funzione di ricerca degli elementi di prova, di tale portata da condurre addirittura all'apertura di un procedimento penale esitato poi nella richiesta di rinvio a giudizio degli indagati; per altro verso, da una funzione di fattivo controllo sulle modalità delle investigazioni e dell'amministrazione della giustizia, di più anzi: di diretta tutela del principio di obbligatorietà dell'azione penale e della legalità del procedere.

3. Linee del discorso

Le linee della problematica sono state lungamente esaminate, così che alcun aspetto può dirsi inesplorato [15], e la sintesi va forse resa in questa maniera: ogni configurabile disciplina dei rapporti tra *media* e processo penale si muove, con somma fatica, tra principi di macroscopico rilievo: tutela della sfera privata dell'individuo, da un lato, e libertà d'espressione/diritto all'informazione, dall'altro; ma anche segreto investigativo vs. categorico rifiuto di un'amministrazione occulta della giustizia, sicché ogni possibile prospettiva *de jure condendo* non è in grado di offrire soluzioni realmente compiute e appaganti [16].

È certo che il radicamento nell'art. 21 Cost. del diritto di cronaca [17] non esclude che esso trovi limiti non esplicitati dal testo della norma costituzionale, ma decisamente indiscutibili, in un'ottica di bilanciamento tra valori tutti costituzionalmente protetti, quali, appunto, non solo i diritti individuali alla riservatezza e alla reputazione, ma anche (e soprattutto) la presunzione di non colpevolezza, difficilmente salvaguardabile, in contesti dove la notizia appare ammantata di affidabilità a cagione della sua provenienza da fonti ufficiali [18].

In questa congerie di problematiche, un aspetto sembra oltremodo chiaro e con esso occorre fare i conti, per ogni prospettiva di riforma che si voglia immaginare: la pubblicabilità degli atti di un processo penale è esigenza inestricabilmente connessa al rifiuto di ogni forma segreta (ovvero non trasparente) di esercizio del potere [19], ma, per converso, la desecretazione degli atti, «sapientemente manipolata» rischia di «servire, in modo ancor più insidioso ed efficace, quegli stessi interessi protetti dal segreto» [20].

Alludiamo, con ciò, a questo dato di fatto, cristallizzato dai dati statistici: i *media* si alimentano in vasta parte di materiali estratti dall'unica fonte in possesso di "segreti" sulle indagini, ovvero gli uffici inquirenti, con la logica conseguenza per cui è l'inquirente e nessun altro a suscitare il preponderante interesse dei *media* [21]. In effetti, come si spiega, allegando numeri inequivocabili, «la fonte del giornalista è raramente la difesa (7% dei casi), molto più spesso il pubblico ministero (33%) o la polizia giudiziaria (28%). Tanto che si è quasi istituzionalizzato un reticolo "carsico" fra uffici giudiziari, polizia e operatori dell'informazione» [22].

Si tratta di considerazioni e dati obiettivi che echeggiano le parole di Adam Dershowitz - spese, come intuibile, da accademico, ma anche da grande avvocato penalista - laddove rileva che «quando si parla di mezzi d'informazione, gli avvocati difensori sono come dei dilettanti rispetto ai *prosecutors*, per una ragione molto ovvia: i *prosecutors* hanno accesso costante ad un flusso di informazioni segrete di cui la stampa vuole impadronirsi e che loro vogliono vedere pubblicate. Inoltre, qualsiasi avvocato difensore tratta casi che suscitano l'interesse della stampa solo di tanto in tanto, mentre l'ufficio del procuratore ... è una fonte costante di informazioni da prima pagina. La stampa, perciò, non ha bisogno di preoccuparsi degli avvocati difensori, mentre invece deve "tenersi

buoni" i *prosecutors*» [23]; parole brusche che disvelano in pochi tratti un dato sociologico ineludibile.

A ciò si aggiunga il puro dato legislativo dell'ordinamento interno: è stato proprio il legislatore del codice, in seno all'art. 114 c.p.p., a consegnare la *potestas* di divulgazione in mano al pubblico ministero [24], agganciando i divieti di pubblicazione al segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., «con significato politico-legislativo trasparente» [25], anzi inequivocabile; al p.m. e non ad altri spetta decidere cosa e quando risulti pubblicabile, sulla scorta dell'assunto che la valutazione della necessità del segreto istruttorio sia cosa sua.

Il quadro normativo fa sì che gli atti d'indagine - l'ovvio oggetto del desiderio giornalistico - risultano in linea di principio coperti dal segreto (e dunque non pubblicabili) solo «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari», in virtù del rinvio implicito operato dall'art. 114 all'art. 329 c.p.p.; ma, proprio in virtù di questo rinvio, l'esito del costrutto normativo diventa il seguente: il segreto viene meno tutte le volte in cui l'inquirente ritiene che ciò debba accadere, in un'artificiosa antitesi tra segreto e pubblicazione, anziché tra segreto e conoscenza (dell'indagato), così dimenticandosi chi dovrebbe essere il reale beneficiario della cessata segretezza: non certo il mondo, attraverso i *media*, ma l'indagato, che più di talvolta viene a conoscenza degli atti d'indagine dai *media* medesimi, prima che dal fascicolo.

In un quadro di questo tipo, il rischio maggiore - anzi inconcepibile in uno Stato di diritto - sta proprio nell'approvvigionamento sostanzialmente monopolistico delle informazioni da parte degli organi inquirenti, con un duplice danno: per la completezza dell'informazione di cui il giornalista (e di seguito il suo pubblico) può disporre, e soprattutto per la difesa [26], la quale si trova davanti, a ben vedere, ad un'unica scelta (laddove gli sia possibile esercitarla): quella di difendere l'indagato (anche) di fronte all'opinione pubblica, questo essendo il foro in cui troppo spesso l'accusa dà «inizio al processo», tenuto conto del fatto che «le informazioni passate dalla polizia e dai *prosecutors* sono un elemento importante dell'arsenale di armi puntate contro gli imputati e gli avvocati difensori che ignorano questa realtà lo fanno con grave rischio per i propri assistiti» [27].

In buona sostanza, il processo non dovrebbe certo svolgersi sui *media*, ma poiché è proprio l'accusa che per lo più sceglie questo iniziale luogo di scontro, l'avvocato difensore non può limitarsi a deprecare l'effetto congiunto di norme e prassi, dovendo necessariamente prendere in esame e valutare tatticamente se conviene portarsi sullo stesso campo [28] e schierare le proprie armi sin dall'abbrivio investigativo della vicenda, o piuttosto attendere, in disparte, la scena del dibattimento.

Non sono cose predicabili in astratto; come ogni tattica, anche questa dipende in modo eminente dalla situazione concreta e dalle sue mutevoli evoluzioni.

4. Comunicazione

Quando, però, si allude alla scelta di spostare la battaglia giudiziaria (anche) sui *media*, non si parla certo del fenomeno - giustamente deprecato - degli indagati «portati a rendersi disponibili per i *media*» e neppure dei testimoni e persone offese i quali «non si sottraggono a quel momento di notorietà che l'episodio può loro procurare per sfruttare la vicenda processuale che li coinvolge e per chiedere, dunque, una soluzione non giudiziaria 'di giustizia'» [29]; non si parla, insomma, della c.d. giustizia-spettacolo, condotta in terrificanti salotti televisivi che ambiscono persino a porsi in populistica concorrenza con quella dei tribunali.

Ciò di cui si discute, qui, è semplicemente della possibilità di interagire con i *media* al fine di controbilanciare l'immagine che viene fornita a piene mani dagli inquirenti.

Si ragioni su quest'ultimo aspetto.

La realtà, invero, non è aggirabile, specie laddove si tratta di un dato empirico costante anche in presenza di legislazioni differenti [30], ed è questo ciò che conduce giustamente a dire - tenendosi ben lontano da tanta «ipocrisia ufficiale» - che occorrerebbe restringere e non certo ampliare la sfera del segreto istruttorio, così rendendo legittimo «ciò che oggi è sì vietato dalla legge, ma soltanto "sulla carta"», con la benefica conseguenza di evitare la pubblicazione di «illazioni, notizie approssimative, incomplete o imprecise, quando non destituite di ogni fondamento» [31], compiacentemente adagate sulle informazioni distribuite dal "distributore ufficiale", ovvero le Procure della Repubblica.

Sotto questo profilo anche la direttiva n. 216/343/UE, dedicata alla presunzione d'innocenza, e il suo art. 4 in particolare, sono destinati a cambiare solo marginalmente le prassi interne, così come del pari minimo pare destinato ad essere l'impatto delle "Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale", emanate dal CSM con delibera dell'11 luglio 2018: tanto la Direttiva, quanto l'impostazione delle Linee-guida, non toccano neppure in minima misura il problema reale, ovvero l'accentramento del potere di divulgazione di atti e notizie previamente selezionati, in capo alle Procure della Repubblica; per vero, anzi, lo istituzionalizzano.

Vale la pena di ricordare qui - nella parte rilevante - il testo dell'art. 4 della direttiva: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

Una lettura ottimistica [32] di questa parte della Direttiva potrebbe indurre a ritenere che essa sia destinata ad impattare con le caratteristiche odierne della situazione italiana e, nello specifico, con la pratica delle trionfalistiche conferenze-stampa effettuate in occasione dell'applicazione di misure cautelari o di altre occasioni processualmente mirate; che, però, le cose non stiano così emerge dalla lettura del paragrafo 3 dell'art. 4, dove si precisa che «l'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico».

Il punto è che le eccezioni alla regola del paragrafo 1 sono tracciate tramite concetti talmente elastici da lasciare spazio ad interpretazioni dilatanti o di comodo: motivi connessi all'indagine sono sempre reperibili dall'inquirente accorto, mentre l'interesse pubblico alla notizia è, per così dire, *in re ipsa*, laddove si consideri che - com'è stato giustamente osservato - la giustizia è amministrata in nome del popolo [33], ed il controllo sulla funzione non può che avvenire per il tramite della notizia giornalistica.

Per converso, come si accennava, la gestione delle conferenze stampa da parte del capo dell'ufficio di Procura - "responsabile della comunicazione" secondo le linee guida emanate dal CSM nel 2018 - non cambia certo la situazione di fondo, ovvero l'esclusività della gestione della notizia in capo a chi è *ex lege* gestore del segreto istruttorio e dunque libero di comunicare quel che opportunisticamente conviene all'impostazione accusatoria [34].

Tornano in mente, qui, le parole dell'articolo di Pippo Fava, pubblicate il giorno 11 ottobre 1981 sul quotidiano "Il Giornale del Sud", dove ammoniva i giornalisti dall'appiattirsi sulle notizie che «hanno vita ufficiale e arrivano al giornale con le proprie gambe, i comunicati, i discorsi, gli ordini del giorno, poiché spesso sono truccati e camuffati per ingannare il cittadino» [35].

5. Informazione

Tutt'altra cosa sembra essere la considerazione del «"diritto" della collettività ad essere informata e del dovere dell'istituzione di "dar conto del proprio operare"» [36], tanto più nella (dovuta) consapevolezza del carattere inesorabilmente «terribile e odioso del potere giudiziario» [37], quale potere dell'uomo sull'uomo.

Nelle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di cronaca viene certo inteso come diritto di dare liberamente informazioni, ma anche (forse soprattutto) come diritto di riceverle senza indebite ingerenze e di ricevere informazioni che siano veridiche; in altre parole, l'impostazione della Corte europea offre tutela al bisogno di conoscere la realtà in cui si vive perché la conoscenza è intesa come primo e fondamentale passo per il controllo del cittadino sulle istituzioni [38].

Ritorniamo al recente caso del processo sulla strage di Rigopiano: il 1° febbraio 2017 le testate locali e nazionali recano una notizia, palesemente fondamentale per i parenti delle 29 vittime, secondo cui esse sarebbero quasi tutte morte sul colpo o pochi minuti dopo, secondo la classica conferma arrivata "da ambienti giudiziari". Due mesi dopo giunge il *revirement*, costretto dall'analisi dei cellulari operata dai Carabinieri del RIS, e dunque così racconta "il Fatto Quotidiano": «il procuratore di Pescara... spiegò in una conferenza stampa che le 29 vittime della valanga che seppellì l'hotel

Rigopiano a Farindola erano morte quasi tutte sul colpo ed era quindi irrilevante il ritardo di quasi due ore nell'avvio dei soccorsi. Oggi il quotidiano La Repubblica racconta la storia di X, in vacanza con il compagno anche lui deceduto sotto la massa di neve e macerie. Una storia fatta di oltre quaranta ore di agonia cercando di mandare messaggi, fare telefonate per attivare i soccorsi ed esprimere il suo amore per i familiari. La memoria del cellulare che la donna teneva stretto tra le mani ha restituito il film di quelle ore: la donna ha inviato 13 messaggi e provato 15 volte a chiamare il 112 e amici e parenti» [39].

Ancora una volta, l'esempio è scultoreo ed esemplifica - al di fuori della consuetudine, che indica l'indagato/imputato quale figura tradizionalmente lesa dal rapporto malato tra *media* e processo penale - come finanche le vittime siano in grado di patire in modo (qui realmente disumano) la patologia di un sistema che condanna l'informazione ad essere centellinata dai suoi detentori e rastrellata con mano maldestra da chi ha interesse al titolo da prima pagina, a prescindere dalla sua affidabilità.

Si rifletta, qui, su questo ulteriore aspetto: a trarre vantaggio da una situazione simile è il giornalismo di bassa lega, che ben volentieri svolge il ruolo della cassa di risonanza, perché la notizia che gli viene ammannita è già preconfezionata per lo scopo auspicato, sicché il giornalista non è costretto a scavare né a tentare di comprendere la potenziale complessità della realtà sottostante e occulta [40]. Giusto al contrario, il giornalista tecnicamente edotto, disposto all'analisi e al sacrificio di tempo ed impegno che essa comporta, patisce il suo essere alla mercé del detentore della notizia e vive la parzialità della conoscenza come una *deminutio capitis* del proprio ruolo.

Non per caso, ormai un secolo fa un grande giornalista - autore di un'opera a tutt'oggi considerata un classico degli studi sulla comunicazione [41] - prendeva l'abbrivio della propria disamina analizzando i principali motivi che limitano l'accesso umano ai fatti e, primo tra tutti, esaminava «la censura e la segretezza», scrivendo: «senza qualche forma di censura la propaganda è impossibile. Per poter esercitare la propaganda dev'esserci qualche barriera tra il pubblico e l'avvenimento. L'accesso all'ambiente reale deve venir limitato ...» [42].

Non sfuggirà quanto intensamente simbolico sia l'uso del termine "propaganda", da parte dell'autore, vocabolo duro, che però enuncia la conseguenza di una gestione monopolistica del dato informativo: l'accesso all'ambiente reale viene limitato e quella limitazione è l'unica cosa che consente la propaganda.

Come si accennava, è intensa la convinzione di chi scrive che l'unico possibile rimedio alle distorsioni della prassi consista proprio nella cancellazione dei limiti di «accesso all'ambiente reale»; il segreto investigativo dev'essere ridotto nei massimi termini concepibili - temporalmente, come per materia - e questa limitazione dev'essere accompagnata da una disciplina che consenta il libero accesso del giornalista agli atti processuali desegretati [43]. Si tratterebbe, del resto, di una logica coerente con quella palesata dal c.d. F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*), introdotto con d.lgs. n. 97/2016, il cui art. 5, comma 2, funzionalizza testualmente la nuova disciplina «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Sembra opportuno concludere queste brevi riflessioni nuovamente con indimenticabili parole di Pippo Fava, troppo spesso obliterate da una società tanto propensa all'occultamento, quanto alla divulgazione strumentale delle notizie, e le dedichiamo a quei giornalisti (troppo pochi) che vivono con passione ed impegno la professione scelta: «Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente allerta le forze dell'ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo» [44].

NOTE

* Il contributo sarà anche pubblicato nel Volume *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al processo mediatico*, a cura di N. Triggiani, per la Collana "Giustizia penale della postmodernità", Bari, Cacucci Editore.

[1] Il riferimento va, tra i tanti, allo splendido volume di A.M. Derschowitz, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, Milano, Giuffrè, 2007.

[2]. Sono parole di G. Vassalli, *Alfredo De Marsico*, in *Arch. pen.*, 1986, p. 157 ss.

[3]. Così, ad esempio, innumerevoli articoli del quotidiano "La Repubblica", tutt'ora reperibili su www.repubblica.it.

[4]. V., tra i vari, a tutt'oggi *online*, su www.ilcentro.it, l'articolo del 14 luglio 2018, intitolato "Angelini: ho pagato 15 milioni di tangenti".

[5]. Cfr., del resto, O. Dominioni, *Il problema dell'informazione giudiziaria. Dai risultati "qualitativi" dei dibattiti ai dati quantitativi" acquisiti dall'inchiesta UCPI*, in *L'informazione giudiziaria in Italia. Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale*, Pisa, Pacini Giuridica, 2016, p. 71 ss., che riporta «esempi di informazione giudiziaria errata radicati in orientamenti politico-culturali che è necessario esplorare per cogliere la reale portata del fenomeno».

[6]. Così E. d'Annunzio, *Sanità malata: Un medico impegnato in politica indaga le ragioni del declino*, Roma, Alberto Castelvechi Editore, 2010.

[7]. Trib. del Riesame di L'Aquila, 20 ottobre 2008 (inedita).

[8]. Sono parole di N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, Cedam, 2012, p. XVIII.

[9]. Così Corte e.d.u., 5 dicembre 2002, Craxi c. Italia, § 108.

[10]. Viene spesso citata come "emblematica", in tal senso, la pronunzia di Cass., sez. III, 4 giugno 2015, n. 23962 (cfr., ad esempio, V. Manes, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, p. 114 ss.); si tratta in verità, però, di una sentenza la quale, per sua stessa ammissione, poggia su precedenti tutt'altro che nuovi: «Già nei primi anni Novanta, quando le vicende processuali dell'epoca cominciarono ad occupare in maniera sempre più invasiva le pagine dei giornali e la programmazione televisiva, questa Corte Suprema ebbe modo di evidenziare che le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti, o le pressioni dell'opinione pubblica non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione del giudice, abituato ad essere oggetto di attenzione e critica senza che per ciò solo ne resti menomata la sua indipendenza di giudizio o minata la sua imparzialità». Insomma, siamo in presenza di un assunto giurisprudenziale sfornito di agganci esegetici o scientifici, ma ripetuto con una costanza tale da divenire (apparentemente) credibile; peccato che, in questo caso, la ripetizione trentennale del concetto non funzioni come il famoso teorema di Thomas, per cui «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze»; cfr. R.K. Merton, *Teoria e struttura sociale*, vol. II, Bologna, Il Mulino, p. 765 ss.

[11]. V. A.M. Derschowitz, *Ragionevoli dubbi*, cit., p. 146. Con un tocco d'ironia, vale la pena, per contiguità, di riportare il pensiero dell'autore, espresso poche pagine oltre, laddove s'interroga sulla presunta superiorità del sistema dei giudici professionali rispetto al sistema che esige il processo davanti alla giuria: «In base alla mia esperienza, molte giurie sono migliori della maggior parte dei giudici, secondo tutti i parametri di valutazione: le giurie sono più oneste, meno influenzate da fattori esterni, lavorano più duramente, sono più attente, hanno la mente più aperta, sono meno opportuniste, e spesso sono anche più intelligenti. Cosa più importante, il potere costituito non può dare suggerimenti ad una giuria, come invece può fare con un giudice» (p. 205). Considerazioni sull'influenzabilità psichica (anche) dei giudici togati, in A. Diddi, "Processi mediatici" e misure di protezione dell'imparzialità del giudice, in Zaffaroni-Caterini (a cura di), *La sovranità mediatica. Una riflessione tra etica, diritto ed economia*, Padova, Cedam, 2014, p. 265 ss. La problematica viene esaminata, sotto l'indispensabile parametro psicologico, purtroppo davvero ignorato dalla giurisprudenza nostrana, da C. Cabras, *Un mostro di carta*, in Cabras (a cura di), *Psicologia della prova*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 233 ss., con riferimento particolare al notissimo caso dell'omicidio del piccolo Simone Allegretti.

[12] Si tratta dell'inchiesta di Ezio Cerasi, andata in onda il 6 novembre 2018, e intitolata "*Il grido di dolore inascoltato*", consultabile all'indirizzo FB del Tg regionale <https://www.facebook.com/TgrRaiAbruzzo/videos/331534584326561/?t=26>. Si noti come quell'inchiesta di Cerasi è stata seguita da altre, condotte dallo stesso giornalista, su molteplici aspetti della tragedia di fatto tralasciati dalle indagini preliminari sulla tragedia di Rigopiano. Tutte le inchieste di cui si parla sono state depositate come prove negli atti del fascicolo.

[13] Si tratta del *blog* intitolato "Maperò", di Lilli Mandara, e l'articolo è leggibile all'indirizzo <https://www.lillimandara.it/rigopiano-il-verbale-segreto/>. Anche la Mandara ha compiuto un'opera instancabile di segnalazione dei punti oscuri e delle tante verità nascoste dietro la tragedia di Rigopiano e sul suo *blog* sono numerosissimi gli articoli dedicati all'indagine della Procura.

[14] Articolo di Antonio Massari, apparso su "Il Fatto Quotidiano" del 17 gennaio 2018, con il titolo "*Rigopiano, tutte le telefonate ignorate e i buchi dell'inchiesta*". Si noti che, nelle stesse pagine, il giornalista intervista uno degli intercettati, mai sentito sul punto dagli inquirenti, e le dichiarazioni sono di tale rilievo da essere state inserite nel fascicolo d'indagine.

[15] Ineliminabile la lettura dell'ancora attualissima opera di G. Giostra, *Processo penale e informazione*, Milano, Giuffrè, ed. 1989, p. 1 ss., come pure - in prospettiva più recente - del lavoro di N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., p. 1 ss.

[16] Entrambi gli autori appena citati esprimono siffatto pensiero. Si veda, in particolare, N. Triggiani, *Giustizia penale*, cit., p. 238, che nota pure: «ogni tentativo di rafforzare ulteriormente il segreto è probabilmente destinato al fallimento, soprattutto se si considerano le immense potenzialità della rete *internet*...».

[17] V. F. Gambini, *Art. 21 Cost.*, in Bartole-Bin (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, Cedam, 2008, p. 159 ss.

[18] Si tratta di una limpida riflessione di G.P. Voena, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell'arte*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 1113 ss., le cui parole vale la pena di riportare, laddove scrive dei «sempre più pervasivi attentati che si commettono attraverso i mezzi di comunicazione di massa nei confronti dell'imparzialità degli organi giudicanti. Il dato sociologico è sotto gli occhi di tutti: sta prendendo piede la trasmissione di riprese audiovisive, o anche solo audio, fornite alle emittenti dalla polizia giudiziaria e prodotte vuoi da un'apposita attività intercettativa procedimentale, vuoi dalla registrazione automatica effettuata da apparecchiature di video sorveglianza a seguito del sequestro dei relativi nastri, vuoi, ancora, perché le stesse forze di polizia hanno effettuato le riprese in fase di esecuzione di un atto processuale, ad esempio, una perquisizione. La divulgazione proviene da una fonte di informazione accreditata per la sua autorevolezza perché compare, ben visibile quale marchio di paternità, il logo della forza di polizia che ha effettuato le riprese o che, comunque, ne è venuta in possesso».

[19] Cfr. G. Di Chiara, «*Against the administration of justice in secret*»: *la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema italiano*, in Balsamo-Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 293.

[20] G. Giostra, *Processo penale*, cit., p. 26.

[21] Si veda, sul punto, la disamina dei dati dell'analisi condotta su iniziativa dell'Unione Camere Penali Italiane, operata da M. Sapignoli, *Gli articoli di cronaca giudiziaria*, in *L'informazione giudiziaria in Italia*, cit., p. 37 ss.

[22] V. G. Giostra, *L'informazione giudiziaria non soltanto distorce la realtà rappresentata, ma la cambia*, in *L'informazione giudiziaria in Italia*, cit., p. 75 ss. Ma si veda anche quanto rileva M. Mazza, *Il linguaggio della cronaca giudiziaria*, in Triggiani (a cura di), *Il linguaggio del processo. Una riflessione interdisciplinare*, Taranto, Edizioni JSGE, 2017, p. 75 ss. «Si pensi alla pratica delle forze di polizia di fare conferenze-stampa, presentando ipotesi investigative come se fossero sentenze definitive, fornendo particolari e foto degli arrestati, senza alcun contraddittorio con le difese, che nella migliore delle ipotesi vengono interpellate nei giorni successivi, dovendo affrontare una

opinione pubblica prevenuta, e senza aver nemmeno visto tutti gli atti. Dette notizie sono purtroppo troppo spesso recepite acriticamente da parte degli operatori dell'informazione, ridotti a megafoni della ipotesi investigativa, senza che i giornalisti esercitino alcun controllo critico delle affermazioni e seguano l'evolversi del procedimento, che ottiene prime pagine e servizi televisivi in occasione di arresti o altre attività di polizia giudiziaria e poco altro a seguire, anche per l'eccessiva durata dei processi».

[23] Così A.M. Derschowitz, *Dubbi ragionevoli*, cit., p. 143.

[24] La dottrina è chiarissima sul punto: v F. Giunchedi, *Informazione e processo*, in Dinacci (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 647 ss.; e N. Triggiani, *Verità, giustizia penale, mass media e opinione pubblica*, in Garofoli-Incampo (a cura di), *Verità e processo penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 171 ss.

[25] Così ancora G. Giostra, *Processo penale e informazione*, cit., p. 300.

[26] Sul punto si tornerà in seguito.

[27] Cloniamo qui la frase di A.M. Derschowitz, *Ragionevoli dubbi*, cit., p. 144, laddove spiega come nel caso O.J. Simpson «il collegio difensivo non aveva altra scelta se non quella di difendere Simpson davanti all'opinione pubblica».

[28] Così anche N. Triggiani, *Verità, giustizia penale, mass media*, cit., p. 176.

[29] Le frasi - azzeccatissime, quanto dolenti - sono di A. Diddi, *"Processi mediatici"*, cit., p. 269.

[30] Rammentiamo, del resto, l'ormai risalente caso Corte e.d.u., 10 febbraio 1995, *Alenet de Ribemont c. Francia*, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rammentato che la presunzione di innocenza risulta violata ogni volta che una dichiarazione di colpevolezza derivi dall'opinione di un'autorità statale, senza tuttavia che la stessa sia stata legalmente accertata. Nella fattispecie, la Corte e.d.u., pur riconoscendo in capo alle autorità il diritto d'informare il pubblico rispetto ai procedimenti penali in corso, precisava che tale attività di informazione dev'essere svolta con la discrezione e la riservatezza imposte dalla presunzione d'innocenza, di tal ché, nel caso *Alenet De Ribemont* la dichiarazione di colpevolezza del ricorrente quale mandante dell'omicidio, fatta pubblicamente dal Ministro degli Interni e dai più alti ufficiali della polizia francese, aveva «incoraggiato da una lato l'opinione pubblica a ritenere il medesimo colpevole e, dall'altro, pregiudicato la valutazione dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria competente». In proposito cfr. A. Confalonieri, *Europa e giusto processo*.

[31] Sono espressioni, pungenti e vere, di N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., p. 239.

[32] E qui tocca dissentire da se stessi; in effetti, in un articolo di qualche anno fa, chi scrive si trovava a commentare la nuova Direttiva e, nel rilevarne i notevoli difetti complessivi, esprimeva considerazioni definibili appunto ottimistiche in merito alla capacità dell'art. 4 di incidere sulla realtà italiana. C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per aspera ad astra*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, p. 193 ss., notando pure come il termine di scadenza per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali sia scaduto il 1° aprile 2018, senza esiti per lo Stato italiano.

[33] Così, N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., p. 5.

[34] In consonanza, del resto, con la migliore dottrina, scrive E. Cesqui, *Farsi capire da Adam Henry e da tutti gli altri*, in *Quest. giust.*, n. 4, 2018, p. 237 ss.: «Certo è del tutto illusorio pensare di arginare il problema prosciugando il serbatoio delle informazioni cui i mezzi di comunicazione possono attingere, allargando *ad libitum* l'ambito del segreto e rafforzando i divieti. D'altra parte, questo assetto sconta un elevato tasso di ipocrisia poiché anche nei confronti dei tutori naturali del segreto, i pubblici ufficiali che ne sono depositari, il sistema delle sanzioni è in effetti più apparente che reale. Rarissimi son i casi in cui sono stati aperti procedimenti penali contro noti per il reato proprio di violazione del segreto ed è del tutto sconosciuto il ricorso al capoverso dell'art. 326 cp che, sanzionando l'agevolazione colposa nelle rivelazioni del segreto d'ufficio, ben avrebbe in più di un caso potuto punire negligenze, imperizie o violazione di norme extrapenali di magistrati, personale amministrativo o di polizia giudiziaria».

[35] Leggibile integralmente sul sito www.articolo21.org. Come noto, Pippo Fava fu assassinato il 5 gennaio 1984.

[36] Così V. Macccora, *Introduzione. Un percorso che deve coinvolgere l'agire quotidiano dei magistrati per costituire una effettiva svolta culturale*, in *Quest. giust.*, n. 4, 2018, p. 219 ss., articolo in cui s'introduce, appunto, un contributo a più voci (di magistrati) sul tema. Su questo punto, si vedano, peraltro, le riserve espresse da G.P. Voena, *Processo penale e mezzi di comunicazione*, cit., p. 1114.

[37] La frase è il titolo di un capitolo dell'articolo di L. Ferrajoli, *Deontologia giudiziaria*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2013, n. 13, p. 496 ss.

[38] Una ricca analisi della giurisprudenza europea in materia si trova in R. Casiraghi, *Il necessario bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell'accusa, alla pubblicità processuale e alla riservatezza*, in *Giurisprudenza europea*, cit., p. 197 ss.; ma sul punto v. anche Caretti, *Art. 10. Libertà d'espressione*, in Bartole-Conforti-Raimondi (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 337 ss.

[39] Articolo del 30 aprile 2017, leggibile su www.ilfattoquotidiano.it. Per rispetto nei confronti delle vittime, omettiamo il nome della povera ragazza, deceduta in modo così tremendo, indicandolo con la lettera X.

[40] Scrive G. Giostra, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 57 ss.: «Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale ... L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica. Soprattutto, però, si deve considerare che una profonda consapevolezza dell'effettivo significato processuale dell'attività giudiziaria permetterebbe al giornalista di affrancarsi dalla sua fonte, nel senso che gli consentirebbe di non essere soltanto il suo passivo megafono, ma di valutare, apprezzare e correlare ad altre conoscenze in suo possesso le notizie che gli vengono non disinteressatamente fornite».

[41] È l'opera del 1922, da cui è tratto l'esergo del presente scritto, ovvero W. Lippmann, *L'opinione pubblica*, Roma, Donzelli editore, ed. 2004. La definizione del lavoro come un classico degli studi sulla comunicazione si trova nella prefazione di N. Tranfaglia.

[42] Così W. Lippmann, *op.cit.*, pp. 27 e 32.

[43] Come noto, propugnano fortemente quest'idea G. Giostra, *Processo penale e mass media*, cit., p. 68 e N. Triggiani, *Giustizia penale e informazione*, cit., p. 238 ss., di cui si leggano anche le meditate riflessioni successive sulla mancanza di un effettivo contrasto tra siffatta libera conoscenza degli atti processuali e la disciplina del doppio fascicolo.

[44] Sono ancora parole di Pippo Fava, nell'articolo "Lo spirito di un giornale", pubblicato su "Il giornale del Sud" il giorno undici ottobre del 1981.